

MAR 22
Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

15 GIUGNO 1968

Anno 109° - Numero 55

F.C.
1968



GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 29 febbraio 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI
MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 6508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuaio L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuaio L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo - Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 149500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 43/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Picca-pietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1,2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1967

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1967, n. 1431.

Inclusione dell'abitato di Serra San Quirico (Ancona) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato Pag. 1323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
18 novembre 1967, n. 1432.

Mutamento del fine, della denominazione e dello statuto dell'opera pia «Asilo notturno per i poveri», con sede in Portoferraio Pag. 1323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 novembre 1967, n. 1433.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale della Banca nazionale del lavoro ad acquistare un complesso immobiliare sito in Firenze Pag. 1323

1968

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 gennaio 1968, n. 80.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare all'insegnamento di «Clinica odontoiatrica» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Padova Pag. 1323

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 1968.

Scioglimento del consiglio comunale di Corsano (Lecce). Pag. 1325

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1968.

Ricostituzione di venticinque comitati provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie. Pag. 1325

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1968.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera di Roma » Pag. 1329

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Alife (Caserta). Pag. 1330

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Osilo (Sassari) Pag. 1330

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Autorizzazione al Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Varese Pag. 1331

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo, in comune di Genova Pag. 1332

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'antico centro abitato e aree adiacenti del comune di Montescaglioso Pag. 1333

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Tramonti Pag. 1334

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di zone site nel comune di Sondrio Pag. 1335

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del centro abitato del comune di Portobuffolè (Treviso) Pag. 1336

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Alife (Caserta).

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO**

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 7 dicembre 1964 con la quale il comune di Alife (Caserta) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera della giunta municipale n. 123 dell'11 novembre 1964;

Vista la delibera n. 84 del 21 dicembre 1967 — approvata dalla giunta provinciale amministrativa di Caserta in data 19 gennaio 1968, n. 20955 — con la quale il Consiglio comunale di Alife (Caserta) ha deciso di revocare la citata delibera della giunta municipale n. 123 dell'11 novembre 1964 e di chiedere il trasferimento all'Enel dell'impresa elettrica esercitata;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Alife (Caserta) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Alife (Caserta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonché i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del prefetto di Caserta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dell'intendente di finanza di Caserta o di un funzionario dell'intendenza da lui delegato, che provvede alla reda-

zione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 13 febbraio 1968.

Il Ministro: ANDREOTTI

(1756)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Osilo (Sassari).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Sassari per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 14 febbraio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio comunale di Osilo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Osilo (Sassari);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè i suoi centri abitati — formati dal capoluogo e dai nuclei sparsi nella campagna (S. Vittoria, S. Lorenzo) — costituiscono notevoli esempi di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e tradizionale e soprattutto l'abitato urbano di Osilo, accentrato attorno al castello Malaspina rappresenta un bell'esempio di architettura sviluppatasi man mano, dall'età medioevale a quella d'oggi, con l'innata armonia e proporzione di una architettura artigianale e spontanea; mentre l'agro comunale, di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare non lontano

e costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle rimaste allo stato di intatta natura e di quelle pastorali;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Osilo (Sassari) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Sassari curerà che il comune di Osilo provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Sassari

Verbale della seduta del 14 febbraio 1967

L'anno millenovecentosessantasette, il giorno 14 del mese di febbraio, in Sassari, nella sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie, alle ore 16 previa regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Sassari, per prendere in esame ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e norme del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il seguente ordine del giorno:

1) Tutela panoramica ed ambientale dell'abitato e del rimanente territorio comunale di Osilo (Sassari).

(Omissis).

Il presidente riassume i diversi punti di vista e li illustra ampiamente, esprimendo la personale opinione che, pur salvaguardando ampiamente le possibilità di incrementare l'edilizia rurale senza eccessive remore burocratiche, tutto il territorio comunale di Osilo debba essere assoggettato alla tutela della legge 29 giugno 1939, n. 1497. La commissione, dopo che il rappresentante degli agricoltori ha ribadito le necessità relative all'incremento dell'edilizia rurale, approva all'unanimità l'assoggettamento alla legge n. 1497 dell'intero territorio comunale di Osilo. Inoltre raccomanda vivamente che siano tutelate le pubbliche vedute che si possono ammirare dall'abitato, disciplinando e limitando e, se del caso proibendo attività edilizie che possano riuscire dannose anche sotto questo aspetto.

Il motivo dell'assoggettamento alla legge è il seguente: i centri abitati del comune di Osilo costituiti dal capoluogo e dai nuclei sparsi nella campagna (S. Vittoria, S. Lorenzo) costituiscono notevoli esempi di complessi di cose immobili aventi un caratteristico aspetto di valore estetico e iradizionale. Soprattutto l'abitato urbano di Osilo, accentrato attorno al castello Malaspina rappresenta un bell'esempio di architettura sviluppata man mano, dall'età medioevale a quella d'oggi, con l'innata armonia e proporzione di una architettura artigianale e spontanea. L'agro comunale di sviluppo orograficamente morbido e vario, è tutto un susseguirsi di ariose vedute panoramiche, sia verso l'interno che verso il mare lontano. Inoltre esso costituisce un ambiente ecologico unitario per l'armonico variare delle zone a coltura agricola, di quelle pastorali e di quelle rimaste allo stato di intatta natura

(1736)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Autorizzazione al Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio di alcuni comuni della provincia di Varese.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni, nonché il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 2 gennaio 1959, con il quale il Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, è stato autorizzato a compiere operazioni di credito agrario di esercizio ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio dei comuni di Albese con Cassano, Albiolo, Appiano Gentile, Argegno, Bellagio, Cabiato, Cantù, Cermenate, Cernobbio, Erba, Griante, Inverigo, Lanzo d'Intelvi, Lenno, Lomazzo, Lurate Caccivio, Menaggio, Mozzate, Nibionno, Olgiate Comasco, Porlezza, Rovellasca, Rovello Porro, San Fedele Intelvi, Turate, Uggiate Trevano, Como e le sue frazioni di Albate, Camerlata e Ponte Chiasso;

Vista la domanda presentata dallo stesso banco;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'autorizzazione concessa al Banco Lariano, società per azioni con sede in Como, con il proprio decreto in data 2 gennaio 1959, di che in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Agra, Arsago Seprio, Azzio, Barasso, Bardello, Bedero Valcuvia, Besano, Biandronno, Bisuschio, Bodio Lomnago, Brebbia, Bregano, Brenta, Brezzo di Bedero, Brinzio, Brissago Valtravaglia, Brunello, Brusimpiano, Buguggiate, Cadegliano Viconago, Cadrezzate, Caravate, Carnago, Caronno Varesino, Casale Litta, Casalzuigno, Casciago, Cassano Valcuvia, Castello Cabiaglio, Castelseprio, Castelveccana, Castronno, Cazzago Brabbia, Clivio, Cocquio Trevisago, Comabbio, Cremenaga, Crosio della Valle, Cuasso al Monte, Cugliate Fabiasco, Curiglia con Monteviasco, Cuveglio, Daverio, Dumenza, Duno, Ferrera di Varese, Galliate Lombardo, Gemonio, Gerenzano, Germignaga, Golasecca, Gornate Olona, Grantola, Inarzo, Lonate Ceppino, Lozza, Luvinata, Maccagno, Malgesso, Marnate, Marzio, Masciago Primo, Mercallo, Mesenzana, Montegrino Valtravaglia, Monvalle, Morazzone, Mornago, Oggiona con Santo Stefano, Orino, Osmate Lentate, Pino sulla Sponda del Lago Maggiore, Porto Valtravaglia, Rancio Valcuvia, Ranco, Saltrio, Saronno, Solbiate Olona, Sumirago, Taino, Ternate, Tronzano Lago Maggiore, Uboldo, Valganna, Varese, Veddasca, Venegono Inferiore, Venegono Superiore e Vizzola Ticino, tutti in provincia di Varese.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37 terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, le pre-

sente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte del Banco Lariano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 febbraio 1968

Il Ministro: COLOMBO

(1728)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1968.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo, in comune di Genova.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Genova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 gennaio 1967, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge citata la zona comprendente le località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo nel comune di Genova;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Genova;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè ricca di quadri naturali e di punti di belvedere, da cui si godono i detti quadri paesistici, formati da una felice sintesi di elementi naturali, il cui valore è anche sottolineato dalla posizione collinare in cui si trovano, nella quale si fonde armonicamente anche l'opera dell'uomo che, sin dal medioevo, ha abitato nelle località lasciandovi caratteristici esempi edilizi aventi valore di architettura minore locale;

Decreta:

La zona — costituita dalle località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo — sita nel territorio del comune di Genova ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: « allineamento tra il ponte sul rio Rosata a quota 100,70 e i due ponti sul rio Roggia a quota 100,50; rio Roggia fino

al fosso del Gauco; fosso del Gauco fino al ponte sulla strada campestre e da qui il percorso stradale, compreso quello del tratto di via Verazzano che corre tra quota 206 e 200 fino al rio Cunietta; rio Cunietta, fino a quota 230,20 e da qui via Verrazzano fino a quota 252,30; sentiero; da qui, a rio Basciari; rio Basciari fino all'incontro con la mulattiera a quota 310 circa; mulattiera fino al quadrivio di quota 390; da qui mulattiera ad est scendente verso il basso fino all'incontro, a quota 350 con un limite di una fascia di m. 200 a partire dal monte Massapello (quota 482) e da qui fascia di m. 200 misurati a valle, verso est; della mulattiera che corre lungo il crinale a partire da monte Massapello verso il monte Riega, fino ad incontrare il rio Ciappa a quota 600 circa; da qui allineamento con la sorgente del rio Carpena a quota 775, sul versante ovest del monte Proi; rio Carpena fino alla sua immissione nel torrente Sturla; torrente Sturla fino alla immissione del rio Gnacco; rio Gnacco dalla foce alla sorgente di quota 400 circa, ad ovest del monte Castellaro; dalla sorgente, allineamento con la quota 421,70 del trivio delle mulattiere sulla sella tra i monti Castellaro e Poggiasco e da qui la mulattiera scendente fino alla strada Campora, a quota 341,30; strada Campora fino alla quota 335 e da qui allineamento alla sorgente del rio Cunio a quota 300 circa; rio Cunio fino all'immissione del rio Rosata; rio Rosata fino al ponte di quota 100,70.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Genova provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta lo art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 febbraio 1968

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Genova

Espresso verbale n. 52

Oggi, diciannove gennaio millenovecentosessantasette, alle ore quindici e quarantacinque, nella sede della soprintendenza, in via Balbi 10, in Genova, a seguito di regolare convocazione si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali per la provincia di Genova, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Genova - Proposta di vincolo della località Fontanegli, Montelungo, Bavari e Stallo.
(Omissis).

Il territorio interessato alla disciplina del vincolo, viene così delimitato:

allineamento tra il ponte sul rio Rosata a quota 100,70 e i due ponti sul rio Roggia a quota 100,50; rio Roggia fino al fosso del Gauco; fosso del Gauco fino al ponte sulla strada campestre e da qui il percorso stradale, compreso quello del

Visto il decreto n. 4361 del 21 giugno 1967, riguardante la costituzione della commissione giudicatrice;

Visti e riconosciuti regolari gli atti della predetta commissione giudicatrice;

Visti gli articoli 33 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 23 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, in ordine di merito, dei candidati dichiarati idonei nel concorso in premessa specificato:

- | | |
|----------------------------------|----------------------|
| 1. Cutore Pietro Carlo | punti 157,243 su 240 |
| 2. Santanoceto Gaetano | » 135,060 » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2711 del 20 aprile 1966, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali, vacante alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto di pari numero in data odierna, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel predetto concorso;

Visti gli articoli 36 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Cutore Pietro Carlo, medico chirurgo, nato a Paternò il 5 giugno 1934, è dichiarato vincitore del posto di ufficiale sanitario del comune di Mascali.

Il dott. Cutore è, pertanto, nominato ufficiale sanitario del predetto comune per il prescritto periodo di esperimento a norma degli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e dovrà assumere servizio entro il termine di giorni trenta dalla data di notifica del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio medico provinciale ed a quello della prefettura e del comune interessato.

Catania, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: SCUDERI

(1626)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BERGAMO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di ufficiale sanitario consorziale vacante nella provincia di Bergamo.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 1281, in data 20 marzo 1967, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Dalmine-Lallio-Treviolo e Stezzano;

Visto il decreto n. 2301 del 31 maggio 1967, con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni formulate dal Ministero della sanità, della prefettura di Bergamo, nonché le proposte dell'ordine dei medici e dei comuni interessati;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di ufficiale sanitario presso il consorzio sanitario di Dalmine-Lallio-Treviolo e Stezzano è costituita come segue:

Presidente:

Carrubba dott. Salvatore, ispettore generale in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Meloni dott. Sebastiano, medico provinciale superiore, ufficio medico provinciale di Bergamo;

Pellegrini prof. Giuseppe, docente di patologia medica, università di Pavia;

Checcacci prof. Luigi, docente in igiene, università di Pavia;

Nielfi dott. Antonino, vice prefetto ispettore della prefettura di Bergamo;

Bonetti prof. Franco, ufficiale sanitario di ruolo del comune di Cremona

Il dott. Francesco Petrella, consigliere di 2° classe del Ministero della sanità, eserciterà le funzioni di segretario della commissione.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le operazioni relative al concorso avranno luogo presso l'Istituto d'igiene dell'Università di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato per otto giorni consecutivi all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Bergamo, della prefettura e dei comuni interessati.

Bergamo, addì 8 febbraio 1968

Il medico provinciale: SUSANNA

(1516)

ANTONIO SESSA, direttore

ACHILLE DE ROGATIS, redattore


Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

COMUNE DI OSILO

(SS)

Pubblicato all'Albo pretorio dal 14
marzo 1968 al 13 giugno 1968

IL MESSO COMUNALE



[Handwritten signature]